Novita' Giurisprudenziali

STOP DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO A SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI AL SINDACO SE NELL'ACCORDO TRA I CONIUGI E' STATO PREVISTO L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO. A RISCHIO INVALIDITA' GLI ACCORDI GIA' CONCLUSI

Annullata dal T.A.R Lazio la circolare del Ministero dell'Interno n. 6 del 24 aprile 2015 nella parte in cui affermava la possibilità di ricorrere al Sindaco per separarsi o divorziare anche in caso di previsione, tra le condizioni, di un assegno di mantenimento: l'interpretazione è contraria alla previsione di legge e rischia di danneggiare i soggetti deboli

Lo scorso 7 luglio 2016 il T.A.R Lazio, su ricorso di due note associazioni no profit, ha ricondotto entro i confini di legge l'ambito di operatività della nuova procedura "semplificata" di separazione e divorzio dinanzi all'ufficiale di stato civile introdotta dal D.l. 134/2014, convertito dalla L. 162/2014. L'iniziativa delle associazioni ricorrenti scaturisce dall'introduzione, nello scorso aprile 2015, di una controversa Circolare del Ministero dell'Interno che, nell'ultimo anno e mezzo, ha portato (di fatto contra legem) alla ratifica da parte degli ufficiali di stato civile di accordi di separazione e divorzio anche allorquando prevedenti impegni e/o rinunce a contenuto patrimoniale riguardanti l'assegno di mantenimento.
La circolare ministeriale, ora annullata in parte qua, escludeva in particolare che il limite oggettivo dell'assenza, nell'accordo da ratificare, di "patti di trasferimento patrimoniale", stabilito all'art. 12 del DL 134/2014 per il ricorso alla procedura, potesse riferirsi anche alla previsione di obblighi di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, e ciò, sul rilievo che tali disposizioni negoziali non sarebbero state idonee a produrre quegli "effetti traslativi su di un bene determinato preclusi dalla norma".

Una simile interpretazione - ha affermato il giudice amministrativo - viola il disposto dell'art. 12 del D.L. 143/2014. La norma ricomprende infatti **ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale**, intendendosi per tale sia il trasferimento avente ad oggetto beni ben individuati sia di una somma di denaro"; in entrambi i casi "*si determina un accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del quale il trasferimento viene eseguito. Esso può avvenire una tantum, in un'unica soluzione, o mensilmente o comunque periodicamente, e tuttavia la modalità stabilita non vale a modificare la natura dell'operazione, che rimane sempre quella di trasferimento patrimoniale".*

La ragione del divieto si spiega con le esigenze di tutela degli interessati: il legislatore, nell'introdurre il rito alternativo dinanzi all'ufficiale di stato civile, ha volutamente delineato una procedura snella e sostanzialmente priva di costi, di fatto autonomamente gestita dalle parti in ogni aspetto, che tuttavia, proprio perché destinata a svolgersi al di fuori delle sedi giurisdizionali, senza l'obbligatoria assistenza del legale e con espressa esclusione di un sindacato di merito da parte dell'ufficiale di stato civile, non può coinvolgere diritti che, per la natura dei soggetti coinvolti o per l'oggetto, richiedono per la relativa trattazione, quantomeno, un'assistenza tecnica qualificata, e ciò al fine di evitare che siano

Viale San Francesco d'Assisi, 8
38122 TRENTO
T. +39 0461 231000 | 260200 | 261977
F. +39 0461 269518
studio@slm.tn.it
www.slm.tn.it

posti in essere atti dispositivi invalidi o comunque pregiudizievoli (anche inconsapevolmente) per una delle parti coinvolte. Di qui il divieto di ricorso alla procedura sia in presenza di figli minori o non autosufficienti, sia in presenza di "patti di trasferimento patrimoniale", nell'accezione ampia (e giuridicamente corretta) individuata dal T.A.R. Lazio nella sentenza del 7 luglio 2016.
Sotto quest'ultimo profilo, sottolinea il giudice amministrativo, "la scelta di escludere dall'ambito applicativo dell'art. 12 del D.L. 132 del 2014 l'ipotesi di patti di trasferimento patrimoniale è tesa a garantire il soggetto più debole della coppia, che altrimenti sarebbe fortemente penalizzato, stante la procedura particolarmente accelerata e semplificata, che peraltro vede la presenza solo eventuale - e non già obbligatoria - di avvocati e che attribuisce all'ufficiale di stato civile un ruolo meramente certificatore dell'accordo tra le parti".

Bocciata dunque l'errata prassi venutasi a creare per effetto delle indicazioni del Ministero dell'Interno, resta da chiedersi quale sorte avranno gli accordi di separazione e divorzio conclusi davanti all'ufficiale di stato civile nella vigenza della Circolare n. 6/2015 laddove prevedenti l'obbligo di versamento di un assegno di mantenimento, la sua rinuncia ovvero la sua revisione quantitativa. Trattandosi, in tutti questi casi, di patti di trasferimento patrimoniale per cui è vietata ex lege la ricorribilità alla procedura di cui all'art. 12 D.L. 134/2014, è possibile immaginare che non mancheranno le richieste di impugnazione da parte di coniugi ed ex coniugi "pentiti" degli impegni assunti davanti al Sindaco, pur in buona fede, ma senza la necessaria consapevolezza circa l'effettiva estensione dei propri diritti ed obblighi, così stabiliti in questa delicata materia dalla legge.

ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:

avv. Selene Sontacchi
+39 0461 23100 – 260200 - 261977
ss@slm.tn.it

DISCLAIMER
Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di informazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano interessati a riceverle (newletter@slm.tn.it). Le Newsletter di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi specifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispecie concreta da parte di un legale.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
Le Newsletter di SLM sono inviate esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali in ragione di rapporti professionali intercorsi con SLM o in occasione di convegni, seminari, master, o eventi di altro genere. I dati forniti sono trattati secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine i dati possono essere trattati
con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e/o telematici ed essere comunicati per le medesime finalità ai dipendenti e collaboratori di SLM.
Il titolare dei dati personali ha i diritti previsti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", tra cui il diritto di ottenere: i) la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione; ii) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei medesimi. Il titolare dei dati personali può inoltre opporsi all'ulteriore trattamento dei suoi dati.
Il titolare del trattamento è lo Studio Legale Marchionni & Associati (SLM), con sede in Trento, Viale San Francesco d'Assisi n. 8. Il responsabile del trattamento è l'avv. Rosanna Visintainer, alla quale il titolare dei dati personali può rivolgersi, tramite l'indirizzo e-mail rv@slm.tn.it, per esercitare i diritti sopra indicati e per ottenere ulteriori informazioni.
Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro può comunicarlo inviando una email a rv@slm.tn.it.